

## ISTITUZIONE DEL SISTEMA TERZIARIO DI ISTRUZIONE TECNOLOGICA SUPERIORE

Il progetto di legge in esame, d'iniziativa parlamentare, introduce una **disciplina legislativa** per gli **Istituti tecnici superiori (ITS)**, sino a oggi disciplinati da una fonte di rango secondario (il DPCM del 25 gennaio 2008). L'intervento normativo proposto interviene sul **segmento formativo terziario post diploma** – di durata biennale o triennale, secondo quanto disposto dal presente provvedimento – che punta sulla **specializzazione tecnica** da assicurare **in sinergia**, fra l'altro, con il **mondo imprenditoriale** e il **sistema universitario**.

Rispetto alla disciplina vigente (prevista dal citato DPCM), il testo in esame – modificato in modo rilevante al Senato (v. [Dossier n. 99](#)) – presenta **diversi aspetti innovativi**. Fra le **novità** segnaliamo:

- ✓ le nuove aree tecnologiche (rispetto a quelle che caratterizzano gli attuali ITS) alle quali faranno riferimento gli ITS Academy;
- ✓ la suddivisione dei percorsi degli ITS in due livelli: quelli di quinto livello EQF di durata biennale e quelli di sesto livello EQF di durata triennale;
- ✓ il rafforzamento dei raccordi tra gli ITS Academy e il sistema universitario e AFAM;
- ✓ la ridefinizione dei soggetti fondatori e della governance delle fondazioni ITS Academy;
- ✓ il rafforzamento della sinergia con le imprese;
- ✓ il sistema di accreditamento degli ITS Academy, quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico;
- ✓ l'istituzione di un fondo ad hoc destinato a finanziare i percorsi formativi, secondo una logica di programmazione triennale;
- ✓ la promozione di elargizioni liberali in favore degli ITS, mediante l'introduzione di un credito di imposta;
- ✓ il potenziamento degli istituti al diritto allo studio, con la previsione di borse di studio.

Tutti i Paesi europei, da decenni, la Germania addirittura dagli anni '70 con le Fachschulen possiedono **un sistema di formazione terziaria**. È con quindi con una certa amarezza – ha sottolineato **Serse Soverini (PD)** – che l'Italia arriva con una legge ad hoc a disciplinare

soltanto ora gli istituti tecnici superiori, con **un provvedimento che significa tantissimo per il sistema Italia**. Perché con questa legge “quando parliamo di ITS, parliamo di alta competenza, di giovani con carriere brillanti, creatività, conoscenza, dignità del lavoro”.

“Abbiamo inteso **collegare lo sviluppo di questo settore alla trasformazione e innovazione europea, digitale e green**.

**Se noi non facciamo gli ITS** – ha concluso [il suo intervento in Aula Serse Soverini \(PD\)](#) – non li facciamo bene e non li facciamo crescere, **noi siamo fuori dall’innovazione tecnologica del PNRR**. Questa è la posta in gioco e questo è il motivo per cui poniamo un’enfasi così importante su questo settore”.

“Dagli ITS – ha ribadito [Serse Soverini \(PD\) nella dichiarazione di voto](#) – passa la mobilità sociale, passano gli stipendi, passa l’innovazione di questo Paese. Allora ... prendiamo atto che **questo è un bene comune!** Abbiamo lavorato su questo provvedimento con questo spirito e – ripeto – lo votiamo all’unanimità: **è un bene comune per il sistema Paese e su queste basi noi costruiremo il futuro**”.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge Gelmini e Aprea; Invidià; Bucalo e Frassinetti; Toccafondi; Colmellere ed altri; **Soverini ed altri**: “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore” (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) [AC 544-2387-2692-2868-2946-3014-B](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla VII Commissione Cultura.

## **ISTITUZIONE DEL SISTEMATERZIARIO DI ISTRUZIONE TECNOLOGICA SUPERIORE (ART. 1)**

Con questa legge si istituisce il **Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore**, di cui sono parte integrante gli **Istituti tecnici superiori (ITS)**, che assumono la denominazione di **Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)**.

La **finalità** della legge è quella di **promuovere l’occupazione, in particolare giovanile**, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di **un’economia ad alta intensità di conoscenza**, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei.

Possono accedere ai **percorsi di istruzione** offerti dagli ITS Academy, sulla base della programmazione regionale, **i giovani e gli adulti** in possesso di un **diploma di scuola secondaria di secondo grado** o di un **diploma quadriennale di istruzione e**

**formazione professionale**<sup>1</sup>, unitamente a un **certificato di specializzazione** tecnica superiore conseguito dopo aver seguito uno dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore<sup>2</sup>, della durata di **almeno 800 ore**.

Il **PNRR** prevede: la riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2), la riforma delle classi di laurea (M4-C1-R.1.5) e l'investimento Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) (M4-C1-I.1.59).

## **MISSIONE DEGLI ITS ACADEMY (ART. 2)**

Sono definiti i **compiti** degli ITS *Academy*, tra cui quello prioritario di potenziare e ampliare la **formazione professionalizzante di tecnici superiori** con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie. Essi, inoltre, devono assicurare, con continuità, **l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario** in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.

In aggiunta a quanto previsto, gli ITS *Academy* hanno il compito di **sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica**, l'orientamento permanente dei giovani verso le **professioni tecniche** e l'informazione delle loro famiglie, **l'aggiornamento e la formazione** in servizio dei **docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali** della scuola e della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la **formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati**, nel quadro **dell'apprendimento permanente** per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.

Costituisce **priorità strategica** degli ITS *Academy* la **formazione professionalizzante di tecnici superiori** per soddisfare i fabbisogni formativi **in relazione alla transizione digitale**, anche ai fini dell'espansione dei **servizi digitali** negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, **all'innovazione, alla competitività e alla cultura**, alla **rivoluzione verde** e alla **transizione ecologica** nonché **alle infrastrutture per la mobilità sostenibile**.

## **IDENTITÀ DEGLI ITS ACADEMY (ART. 3)**

Ciascun ITS *Academy* si caratterizza per il riferimento a una **specifico area tecnologica** tra quelle individuate con **apposito decreto del Ministro dell'istruzione, adottato**, entro

<sup>1</sup> Di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del [decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226](#)

<sup>2</sup> Di cui all'[articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144](#)

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo **parere delle competenti Commissioni parlamentari**. Nella stessa provincia, non devono essere presenti ITS *Academy* operanti nella medesima area; eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata.

Con il decreto del Ministro dell'istruzione sono definiti:

- ✓ le **figure professionali nazionali di riferimento**, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. In sede di programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili;
- ✓ gli *standard* minimi delle **competenze tecnologiche e tecnico-professionali** in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali **profili** in cui essa si articola;
- ✓ i **diplomi** che sono rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

Fino all'adozione del decreto, per quanto riguarda le aree tecnologiche si fa riferimento al [DPCM 25 gennaio 2008](#), recante "*Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori*".

Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche **e degli eventuali ambiti in cui esse si articolano**, il decreto dovrà tenere conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il *made in Italy*, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia.

Gli ITS *Academy* possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS *Academy* situati nella medesima regione. Previa **intesa fra il Ministero dell'istruzione e la Regione interessata**, è possibile autorizzare un ITS *Academy* a fare riferimento a più di un'area tecnologica.

## **REGIME GIURIDICO DEGLI ITS ACADEMY(ART.4)**

Gli ITS *Academy* si costituiscono come **fondazioni** e ad essi si applicano le norme generali di diritto privato e quelle sulle fondazioni contenute nel codice civile.

Soggetti fondatori, "quale *standard* organizzativo **minimo**", sono i seguenti:

- ✓ **almeno** un istituto di **scuola secondaria di secondo grado**, statale o **paritaria**, **ubicato** nella provincia ove ha sede la fondazione, la cui **offerta formativa** sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*;
- ✓ una **struttura formativa accreditata dalla Regione**, situata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione;
- ✓ una o più **imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese** del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS *Academy* in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione;

- ✓ un'**università**, o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (**AFAM**), o un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (**IRCCS**)<sup>3</sup> o un ente pubblico di ricerca<sup>4</sup>, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'*ITS Academy*.

Alla fondazione *ITS Academy* possono partecipare anche soggetti diversi da quelli appena indicati.

Ciascuna fondazione *ITS Academy* stabilisce, nel proprio statuto, i requisiti di partecipazione, con particolare riferimento al possesso di documentata **esperienza nel campo dell'innovazione**, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità.

Lo **statuto** è redatto sulla base dello **schema definito a livello nazionale** con le **linee guida** emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione<sup>5</sup>.

A tutti i soggetti fondatori è richiesta una documentata **esperienza nel campo dell'innovazione**, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo.

La **qualifica di fondatori** è, comunque, **attribuibile** soltanto alle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, agli enti e alle agenzie che **contribuiscono al fondo di dotazione** o al **fondo di gestione** della fondazione secondo i criteri e nelle forme determinati nello statuto.

Il **patrimonio della fondazione** *ITS Academy* è composto:

- a) dal **fondo di dotazione**, costituito dai **conferimenti**, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, **effettuati dai fondatori all'atto della costituzione** e dai partecipanti;
- b) dai **beni mobili e immobili** che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione;
- c) **dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti** da enti o da **persone fisiche** con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;
- d) da **contributi** attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.

Per le **erogazioni liberali** in denaro effettuate in favore delle fondazioni *ITS Academy* a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, spetta un **credito d'imposta nella misura del 30%** delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è **pari al 60% delle somme erogate** qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni *ITS Academy* operanti nelle **province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale**.

---

<sup>3</sup> Di cui all'[articolo 1 del D.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288](#).

<sup>4</sup> Di cui all'[articolo 1 del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218](#)

<sup>5</sup> Adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6 della presente legge.

Le fondazioni ITS *Academy*<sup>6</sup>, sono tenute a destinare le risorse in esame con priorità al **sostegno al diritto allo studio**, incluse le **borse di studio** per **stage** aziendali e tirocini formativi, nonché alla contribuzione per le **locazioni di immobili abitativi degli studenti** residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati<sup>7</sup>.

Sono organi **minimi** necessari della fondazione ITS *Academy*:

- a) il **presidente**, che ne è il legale rappresentante e che è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione;
- b) il **consiglio di amministrazione**, costituito da un numero minimo di 5 membri, compreso il presidente;
- c) **l'assemblea dei partecipanti**;
- d) il **comitato tecnico-scientifico**, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dall'ITS *Academy*;
- e) il **revisore dei conti**.

È confermato, poi, che il **controllo** sulle fondazioni è rimesso **al prefetto**, con i poteri che il Codice civile<sup>8</sup> attribuisce all'autorità di Governo.

Sotto il profilo fiscale, è confermato anche che alle Fondazioni I.T.S. *Academy* si applica la normativa in materia **di riscatto ai fini pensionistici dei periodi di studio** e la relativa **disciplina fiscale di favore**. Agli I.T.S. *Academy* si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di **detraibilità o deducibilità delle erogazioni liberali** disposte a favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

I diplomi di quinto e di sesto livello EQF<sup>9</sup> costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico.

Si stabilisce, inoltre, che gli I.T.S. *Academy* possono essere destinatari di **contributi statali** a sostegno delle attività di ricerca fondamentale, nonché di ricerca industriale<sup>10</sup>.

Spetta al **direttore dell'Agenzia delle entrate** definire, con proprio provvedimento, le modalità di fruizione del credito d'imposta e delle altre agevolazioni previste dal provvedimento.

## **STANDARD MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI (ART. 5)**

I percorsi formativi degli ITS *Academy* si articolano in semestri e sono strutturati come segue:

---

<sup>6</sup> Al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c).

<sup>7</sup> Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma in esame, nonché del comma 12 (in materia di anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale), si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

<sup>8</sup> V. il capo II del titolo II del libro I del codice civile e, in particolare, dagli articoli 23, quarto comma, 25, 26, 27 e 28.

<sup>9</sup> Di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b).

<sup>10</sup> Sono gli interventi previsti dagli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 2012.

- a) **percorsi formativi di quinto livello EQF**, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno **1.800** ore di formazione<sup>11</sup>;
- b) **percorsi formativi di sesto livello EQF**, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del [Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente](#). I nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri<sup>12</sup>.

A conclusione dei percorsi formativi coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali, rispettivamente, il **diploma di specializzazione per le tecnologie applicate** e il **diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate**; titoli **validi su tutto il territorio nazionale** anche per l'accesso ai **pubblici concorsi**.

I percorsi formativi hanno le seguenti caratteristiche, che costituiscono **standard minimi**:

- a) si riferiscono alle **aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento**, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea;
- b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a **fabbisogni formativi differenziati** secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'**offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa**, con il **riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza** già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;
- c) facilitano anche la **partecipazione degli adulti occupati**.

Non solo, i percorsi formativi sono strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono **standard organizzativi minimi**:

- a) ciascun semestre comprende ore di **attività teorica, pratica e di laboratorio**. L'attività formativa è svolta per **almeno il 60% del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro**. Gli *stage* aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il **35%** della durata del monte orario complessivo, possono essere **svolti anche all'estero** e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio;
- b) le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico; per i **lavoratori occupati**, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da **tenere conto dei loro impegni di**

---

<sup>11</sup> Corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017.

<sup>12</sup> Per l'esattezza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

**lavoro** nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi;

- c) i **curricoli dei percorsi formativi** fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;
- d) i **percorsi formativi sono strutturati in moduli**, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come **componente di specifiche professionalità** e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;
- e) i percorsi formativi sono accompagnati da **misure a supporto della frequenza**, del conseguimento di **crediti formativi** riconoscibili ai sensi dell'articolo 6, del conseguimento delle **certificazioni intermedie e finali** e **dell'inserimento professionale**;
- f) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un **coordinatore tecnico-scientifico** o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un *curriculum* coerente con il percorso.

Nei percorsi formativi prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione *ITS Academy*, con contratto d'opera<sup>13</sup>, **almeno per il 50%** tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno **3** anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'*ITS Academy*, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore.

Il coinvolgimento dei **docenti delle istituzioni scolastiche** avviene a condizione che esso sia **compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio**, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente, e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

## **VERIFICA E VALUTAZIONE FINALI E CERTIFICAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI E DEI RELATIVI CREDITI (ART. 6)**

Ai fini del **rilascio dei diplomi**<sup>14</sup>, i percorsi si concludono con **verifiche finali delle competenze acquisite**, condotte da **commissioni di esame** costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca scientifica e tecnologica.

---

<sup>13</sup> A norma dell'[articolo 2222 del codice civile](#)

<sup>14</sup> Di cui all'articolo 5, comma 2.



Con decreto del Ministro dell'istruzione sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni di esame nonché i compensi spettanti al presidente e ai componenti delle stesse.

La **certificazione dei percorsi** dovrà essere determinata sulla base di criteri di trasparenza, che favoriscano l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e aiutino il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli. Sono, poi, dettate disposizioni in materia di "**crediti formativi**" acquisibili con la frequentazione dei percorsi I.T.S., che possono essere riconosciuti nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro.

**Il riconoscimento dei crediti formativi** opera:

a) **al momento dell'accesso** ai percorsi; b) **all'interno dei percorsi**, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore; c) **all'esterno dei percorsi**, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

Gli ITS Academy sono **autorizzati a svolgere le attività di intermediazione di manodopera**<sup>15</sup>, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti *internet* istituzionali, i *curricula* dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del diploma.

## **STANDARD MINIMI PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ITS ACADEMY(ART. 7)**

I requisiti e gli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accREDITAMENTO degli ITS Academy **sono stabiliti a livello nazionale**, sulla base della presente legge. Le **regioni**, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accREDITAMENTO e programmazione, recepiscono i **requisiti** e gli *standard* minimi, stabilendo **eventuali criteri aggiuntivi**, e definiscono le procedure per il riconoscimento e l'accREDITAMENTO.

I requisiti, gli *standard* minimi nonché i presupposti e le modalità di revoca sono stabiliti con **decreto del Ministro dell'istruzione**, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Qualora, per tre anni consecutivi, un ITS Academy riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione<sup>16</sup>, **un giudizio negativo riferito almeno al 50% dei corsi valutati** nelle rispettive annualità del triennio precedente, è disposta la revoca dell'accREDITAMENTO. In tal caso, **a garanzia del completamento dei percorsi formativi** da parte degli studenti a cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso, **le attività formative**, ove possibile, **proseguono sino alla loro conclusione**.

---

<sup>15</sup> Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#).

<sup>16</sup> Di cui all'articolo 13.

## RACCORDI TRA IL SISTEMA UNIVERSITARIO, GLI ITS ACADEMYE LE ISTITUZIONI DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA(ART. 8)

Gli ITS *Academy* e le istituzioni universitarie, nella loro autonomia, rendono **organici i loro raccordi** attraverso “**patti federativi**”<sup>17</sup> allo scopo di **realizzare percorsi flessibili e modulari** per il conseguimento, anche in regime di **apprendistato** di alta formazione e ricerca, di **lauree a orientamento professionale**, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel **confronto con le parti sociali** più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle **competenze dei lavoratori**, anche **licenziati e collocati in cassa integrazione** guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di **facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate**.

È previsto, infine, che con un **decreto ministeriale**, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, siano definiti alcuni aspetti, tra i quali gli *standard* e i requisiti minimi per l'accreditamento nazionale e di organizzazione dei percorsi formativi e in particolare, il riconoscimento dei **crediti formativi certificati**.

Si stabilisce che le **tabelle nazionali di corrispondenza** siano adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto citato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul quale devono esprimersi le competenti Commissioni di Camera e Senato.

## MISURE NAZIONALI DI SISTEMA PER L'ORIENTAMENTO (ART.9)

Gli ITS *Academy* sono costituiti sul territorio nel **rispetto delle competenze esclusive delle regioni** in materia di **programmazione dell'offerta formativa** e secondo criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali.

Il Ministero dell'istruzione promuove la costituzione di “**Reti di coordinamento di settore e territoriali**” per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS *Academy* di regioni diverse. Le reti di coordinamento si riuniscono almeno due volte l'anno e sono coordinate da un rappresentante del Ministero dell'istruzione.

Viene affidato al **Comitato nazionale ITS Academy**, di cui al successivo articolo 10, l'individuazione di **linee di azione nazionali** orientate a promuovere, tra l'altro, l'attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo **l'equilibrio di genere** nelle iscrizioni agli ITS *Academy* (lettera a)).

---

<sup>17</sup> Disciplinati dall'[articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#).

## COMITATO NAZIONALE ITS ACADEMY(ART. 10)

Viene istituito presso il Ministero dell'istruzione, il **Comitato nazionale ITS Academy**, con **compiti** di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS. **L'attività del Comitato** è finalizzata a raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.

Nello specifico, il Comitato propone:

- a) le linee generali di indirizzo dei **piani triennali di programmazione** delle attività formative adottati dalle regioni;
- b) le **direttrici** per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo **dell'offerta formativa** e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto nell'ottica del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una **maggiore inclusione di genere**;
- c) **l'aggiornamento**, con cadenza almeno triennale, **delle aree tecnologiche e delle figure professionali** per ciascuna area, nonché le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica;
- d) la **promozione di percorsi formativi** degli ITS Academy in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire una omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;
- e) criteri e modalità per la costituzione delle **“Reti di coordinamento di settore e territoriali”**, nonché per la promozione di forme di raccordo tra ITS Academy e reti di innovazione a livello territoriale;
- f) programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le regioni interessate, di **campus multiregionali** in relazione a ciascuna area tecnologica e di campus multisettoriali tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi.

Con **appositi decreti** del Ministero dell'istruzione sono definiti i provvedimenti negli ambiti in cui si esercita l'attività di proposta del Comitato. Nella definizione dei provvedimenti, i decreti devono tenere conto delle proposte del Comitato.

Viene poi disciplinata la **composizione del Comitato** per la parte riferita ai rappresentanti del Governo. Si prevede che ai lavori del Comitato prendano parte, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, i **rappresentanti delle regioni** designati dalla Conferenza delle Regioni. Si consente ai **rappresentanti degli ITS Academy** di prendere parte ai lavori del Comitato, senza diritto di voto.

Infine, si dispone che il Comitato nazionale ITS Academy si avvalga della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (**INDIRE**), dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (**ANPAL**) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (**INAPP**).

## SISTEMA DI FINANZIAMENTO (ART. 11)

Viene disciplinato il **sistema di finanziamento** istituendo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il **Fondo per l'istruzione tecnologica superiore** con una dotazione pari a **48.355.436 euro** a decorrere dall'anno 2022.

Il Fondo finanzia prioritariamente:

- a) la realizzazione **dei percorsi negli ITS Academy accreditati**. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e **per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate**, comprese quelle per la formazione a distanza, **utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy**;
- b) le misure nazionali di **sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie**;
- c) **l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione**<sup>18</sup>;
- d) **le borse di studio**;
- e) le misure adottate per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo **dell'offerta formativa** e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, **sulla base del numero degli iscritti ai percorsi formativi** e tenendo conto del **numero di diplomati nel triennio precedente**. Le risorse sono assegnate **alle regioni, che le riversano alle fondazioni** che abbiano ottenuto l'accreditamento e siano incluse nei piani territoriali regionali.

Le risorse sono assegnate, in misura non inferiore al 30% del loro ammontare, a titolo di **quota premiale**, tenendo conto: della **percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione**, coerente con il percorso formativo svolto, al termine dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma in relazione ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento; **dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale**. A sua volta, la suddetta quota premiale è assegnata: per una **quota fino al 5%** dell'ammontare complessivo delle risorse premiali, tenendo conto del **numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate**; per una quota fino al 10%, per la promozione e il sostegno dei **campus multiregionali e multisettoriali** e di forme di coordinamento e collaborazione tra fondazioni.

Resta fermo per le regioni l'obbligo di cofinanziamento **dei piani triennali di attività** degli ITS Academy per almeno il 30% dell'ammontare delle risorse statali stanziare.

Per lo svolgimento della propria missione, gli ITS Academy possono avvalersi anche di **altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati**

Il **prefetto della provincia** in cui ha sede legale l'ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse ricevute dalla fondazione.

---

<sup>18</sup> Di cui agli articoli 12 e 13.

## **ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI E BANCA DATI NAZIONALE (ART. 12)**

L'**anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi** degli ITS *Academy* è costituita presso il Ministero dell'istruzione secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.

Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'[articolo 13 del DPCM 25 gennaio 2008](#), sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in esame, si provvede nel limite di spesa a valere sulle risorse del **Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore**<sup>19</sup>. Si precisa che a dette spese possono concorrere anche **eventuali risorse** messe a disposizione dal **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi degli ITS *Academy*.

## **MONITORAGGIO E VALUTAZIONE (ART. 13)**

Il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione, già previsto dall'art. 14 del [DPCM 25 gennaio 2008](#) è **realizzato dal Ministero dell'istruzione, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza**, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, con un decreto del Ministro dell'istruzione.

Il sistema di monitoraggio e valutazione riferito ai **percorsi formativi di sesto livello EQF** degli ITS *Academy* è realizzato congiuntamente dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca, con la possibilità di avvalersi di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore.

## **FASE TRANSITORIA E ATTUAZIONE (ART. 14)**

Sono, inoltre, previste disposizioni in materia di **accreditamento temporaneo** delle fondazioni ITS applicabili **per i primi 12 mesi della fase transitoria**, rinviando a un decreto del Ministro dell'istruzione la disciplina complessiva della fase medesima, di durata triennale. Le disposizioni disciplinano inoltre **le deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo** per gli ITS *Academy* di nuova costituzione, limitatamente al primo triennio successivo alla conclusione della fase transitoria nonché la gradualità nell'incremento dal 30 al 35% del monte orario complessivo dedicato agli *stage* aziendali e ai tirocini formativi. Si introducono criteri per la ripartizione dei finanziamenti agli ITS per l'anno 2022 e si dispone che resti ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall'articolo 69 della [legge n. 144 del 1999](#).

## **“CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA” ED ENTRATA IN VIGORE (ARTT. 15 E 16)**

Le **Province autonome** di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge **nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale** e dalle relative norme di attuazione. L'entrata in vigore della legge è stabilita per il giorno successivo a quello della sua **pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale**.

---

<sup>19</sup> Di cui all'articolo 11

---

Iter

Prima lettura Camera

[AC 544 e abb.](#)

Prima lettura Senato

[AS 2333](#)

Seconda lettura Camera

[AC 544-B](#)

[Legge 15 luglio 2022, n. 99](#)

*Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.*

<b>Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare</b>			
<b>Gruppo Parlamentare</b>	<b>Favorevoli</b>	<b>Contrari</b>	<b>Astenuti</b>
FDI	29 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI	41 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IPF	29 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IV	18 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEGA	88 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEU	5 (83,3%)	0 (0%)	1 (16,7%)
M5S	69 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
MISTO	38 (88,4%)	0 (0%)	5 (11,6%)
PD	70 (100%)	0 (0%)	0 (0%)